

SCHEMA AVVISO PUBBLICO

Per l'attribuzione di aiuti economici una tantum, provenienti dal Fondo regionale per il rincaro energia, in favore dei nuclei familiari per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica.

Art. 1 (Finalità)

La legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie) all'articolo 1, commi 163, al fine di fare fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e limitarne gli effetti negativi sulle imprese e sulle famiglie, istituisce il "Fondo regionale per il rincaro dell'energia", e, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2022, n. 1161, una quota di Euro 299.799,64 assegnata al Distretto RM 6.2 con determinazione dirigenziale n. G18653 2022 è destinata ai nuclei familiari bisognosi quale aiuto una tantum per fronteggiare gli aumenti dei costi delle utenze domestiche relative alla fornitura di energia elettrica.

Articolo 2 (Soggetti beneficiari)

Possono presentare domanda per accedere agli aiuti economici di cui al presente avviso i soggetti privati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residente iscritto all'anagrafe di un Comune del territorio del distretto sociosanitario RM 6.2 (Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio e Nemi) di cui alla DGR Lazio n. 660 del 2017;
- b) essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità, il cui valore non sia superiore a 25 mila Euro;
- c) titolarità di un'utenza domestica di energia elettrica o che ne sia titolare uno dei componenti del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE.

Nella domanda di cui al comma 1 i richiedenti debbono obbligatoriamente dichiarare se hanno usufruito delle agevolazioni di cui decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" (Decreto Aiuti bis).

Articolo 3 (Entità dell'aiuto economico)

L'entità dell'aiuto economico una tantum è pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) ed è cumulabile con altre agevolazioni volte a far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia.

Articolo 4 **(Modalità e termini di presentazione delle istanze)**

La domanda, redatta utilizzando l'allegato A al presente avviso, deve essere sottoscritta dal soggetto proponente e presentata **a partire dal 20 febbraio 2023 ed entro e non oltre le ore 14:00 31 marzo 2023**, presso l'Ufficio protocollo del proprio Comune di residenza o ai seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata:

- protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it per i residenti nel Comune di Albano Laziale;
- protocollo@pec.comunediariccia.it per i residenti nel Comune di Ariccia;
- protocollo@castelgandolfo@pec.it per i residenti nel Comune di Castel Gandolfo;
- protocollo@comunegenzanodiromapec.it per i residenti nel Comune di Genzano;
- segreteria@lanuvio@pec.provincia.roma.it per i residenti nel Comune di Lanuvio;
- comunedinemi@pec.it per i residenti nel Comune di Nemi.

Per un supporto nella compilazione della domanda, è possibile rivolgersi agli operatori del Segretariato Sociale Distrettuale, raggiungibile al numero telefonico 0691511477, nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 – **Venerdì** dalle 12:00 alle 18:00 ed il **Sabato** dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso l'Ufficio in Albano Laziale, via San Francesco 10;

Martedì dalle ore 12:00 alle ore 18:00 presso l'Ufficio in Genzano di Roma via Italo Belardi 81

Mercoledì dalle ore 12:00 alle ore 18:00 presso l'Ufficio in Ariccia via Fontana di Papa 33

Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 17:00 presso l'Ufficio in Lanuvio via Carlo Marx 2

Nell'oggetto della domanda deve essere riportata la seguente dicitura: *“domanda per l'attribuzione di aiuti economici una tantum, provenienti dal Fondo regionale per il rincaro energia, in favore dei nuclei familiari per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica”*.

È ammissibile un'unica domanda per ogni nucleo familiare. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- b) attestazione ISEE in corso di validità;
- c) copia dell'ultima fattura saldata relativa all'utenza di energia elettrica.

È preferibile che il sottoscrittore della domanda coincida con l'intestatario dell'utenza elettrica.

Art. 5. **(Graduatorie e modalità di erogazione del contributo)**

Successivamente alla scadenza del termine, le amministrazioni comunali effettuano l'istruttoria delle istanze pervenute, le inviano all'Ufficio di Piano che procede all'approvazione di due graduatorie distrettuali degli aventi diritto, entrambe ordinate secondo il valore dell'ISEE dei richiedenti, di cui:

- una contenente le istanze di coloro che non hanno usufruito delle agevolazioni di cui al decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (Decreto Aiuti bis);
- l'altro contenente quelle di coloro che hanno usufruito delle suddette agevolazioni.

Non saranno considerate le istanze:

- pervenute oltre i termini indicati al precedente articolo 4 o con modalità diverse da quelle ivi indicate;
- presentate da un soggetto diverso da quelli di cui all'articolo 2;

Le assegnazioni, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, verranno effettuate in base alle due graduatorie approvate, con precedenza per la graduatoria delle istanze di coloro che non hanno ricevuto le agevolazioni di cui al “decreto aiuti bis”.

Al fine dell'assegnazione del contributo, in caso di pari ISEE verranno considerati, in ordine, i seguenti criteri di priorità:

- numero di minori presenti nel nucleo;
- numero di persone ultrasessantenni presenti nel nucleo;
- data di arrivo e protocollo della domanda.

I soggetti utilmente collocati nelle due graduatorie non avranno diritto alle somme spettanti fino a quando l'amministrazione erogante non avrà adottato le apposite procedure contabili.

Agli aventi diritto sarà erogato, dall'amministrazione del Comune di residenza, l'aiuto economico in forma monetaria esclusivamente a mezzo di bonifico sull'IBAN indicato in sede di domanda. Dovrà essere indicato obbligatoriamente un IBAN di 27 caratteri rilasciato dalla banca o dalla posta, anche relativo ad una carta prepagata, i cui primi due saranno IT (sono esclusi i libretti postali che riportano il codice 0760103384).

È obbligatorio che il richiedente coincida con l'intestatario dell'IBAN.

Non è ammesso il pagamento per cassa.

Articolo 6

(Pubblicità dell'avviso e comunicazioni relative alle istanze)

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ciascun Comune e su quello del Distretto sociosanitario RM 6.2 (www.distrettorm6-2.it).

Ogni comunicazione relativa alla domanda trasmessa avverrà a mezzo e-mail o mail P.E.C.

Articolo 7 (Controlli)

Qualora a seguito di controllo risulti che sono state rese dichiarazioni mendaci o non corrispondenti al vero, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prevedono la decadenza dai benefici e relative sanzioni penali conseguenti.

Pertanto, i soggetti che presentano l' domanda avranno cura di rilasciare dichiarazioni veritiere, che non risultino diverse o contraddittorie, tra loro e rispetto a quanto già dichiarato - e nei termini richiesti dall' amministrazione - negli appositi allegati al presente Avviso.

Articolo 8 (Trattamento dei dati)

I dati raccolti con l' domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente Avviso e per quelle conseguenziali in caso di ammissione al contributo, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2019 n. 101, e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 9 (Ricorsi)

Tutte le determinazioni adottate dal /dai Dirigente/i competente/i in conseguenza del presente avviso potranno essere impugnate mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lazio (TAR), ai sensi dell' articolo 40 e seg. del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette determinazioni sul sito internet www.comune.albanolaziale.rm.it o comunque dalla conoscenza del relativo contenuto. Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso è competente in via esclusiva il foro di Velletri.